

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 10

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TASSA RIFIUTI 2019 DA APPLICARSI PER L'ANNO 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTOTTO** del Mese di **SETTEMBRE** alle **ore 18:00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1)	BALASSI	Monica	x	
2)	ADORNA	Pierangelo	x	
3)	BONZANI	Giacomo	x	
4)	GNUVA	Andrea	x	
5)	GNUVA	Mario		x
6)	RAMONI	Albertino	x	
7)	RAMONI	Anna		x
8)	RAMONI	Ivan	x	
9)	RAMONI	Renzo	x	
10)	RAMONI	Rosanna	x	
11)	TADINA	Anna	x	
TOTALE			9	2

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa SALINA Antonella, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra. BALASSI MONICA – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **QUATTRO** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Considerato che l'art.1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 istituisce l'Imposta Unica Comunale precisando che: *"Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"*;
- Considerato altresì che l'art.1 comma 738 della Legge n. 160/2019, ha abrogato la IUC ad eccezione della componente TARI (Tassa Rifiuti), conseguentemente vista la disciplina della suddetta tassa, prevista dai commi (da 641 a 668) Art.1 L. 147/2013 come modificata dal D. Lgs. 06.03.2014 n. 16 e successivamente dall'Art. 1 comma 27 lett.a) e b) della L.208 28.12.2015;
- Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1 gennaio 2016 che così dispongono: 650 *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.* 651 *Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158 27/4/99.* 652 *Il Comune in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'Art.14 della Dir. 2008/98/CE, relativo ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le tariffe sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/99 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3a,3b,4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato...* 653 *A partire dall'Anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi dei fabbisogni standard.* 654 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomponendo anche i costi di cui all'Art.15 del D.L. 36 del 13/01/03, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento a norma di legge;*
- Visto l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente recita: *Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione si intendono prorogate di anno in anno;*
- Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: *Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge tale servizio ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi in materia;*
- Visto l'art.107 comma 2 D.L.18/2020, convertito in L.27/2020, con la quale, in conseguenza dell'emergenza Covid 19, è stato rinviato al 31 luglio 2020 l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- Visto l'art.106 comma 3-bis D.L.34/2020, come modificato dalla L.77/2020, che ha ulteriormente differito l'approvazione dei bilanci al 30.09.2020;

- Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06.05.2020;
- Vista e richiamata la nota del 09.09.2020, prot.999, pervenuta dal COUB – Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola, con la quale si comunica che la tempistica per l'approvazione delle elaborazioni tariffarie non consente il rispetto delle scadenze per l'approvazione delle tariffe fissato al 30.09.2020;
- Richiamato l'art.107, comma 5 del D.L. n.18 del 17.03.2020 che testualmente recita: *I Comuni possono, in deroga all'Art.1, commi 654 e 683 della L.147 del 27/12/13, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31/12/20 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi PEF 2020 ed i costi determinati per il 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;*
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.03.2019, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;
- Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del blocco delle attività imposto dal Governo;
- Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI NON DOMESTICHE in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;
- Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;
- Rilevato che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento alla Deliberazione ARERA n. 158/2020 del 7.5.2020 con la quale sono state disposte "Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";
- Rilevato che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della/ sospensione delle relative attività previste dalla Decretazione d'urgenza: D.P.C.M 11.03.2020, D.P.C.M 10.04.2020, D.P.C.M 26.04.2020;
- Considerato il comma 660 della legge n. 147 del 2013;
- Valutato il carattere di assoluta straordinarietà delle riduzioni agevolazioni in parola, che verranno riconosciute sotto forma di contributo;
- Ritenuto di prevedere quindi una riduzione della quota della tariffa TARI pari al 25% sulla parte variabile;
- Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione sulla base delle stime effettuate dagli uffici comunali ammonta ad euro 218,81 e che tale somma trova copertura nel Bilancio, anche con applicazione del "fondo" riconosciuto ai sensi dell'art.106 D.L.34/2020;
- Considerata, infine, la necessità di adeguare il Piano Tariffario a quanto previsto dall'Art. 58 del DL 124/19;
- Ritenuto di fissare in un'unica rata il versamento della TARI, per l'anno 2020, con scadenza 30 novembre 2020;

- Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, salvo il conguaglio di cui all'art.107, comma 5 del D.L. n.18 del 17.03.2020, di cui innanzi;
- Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;
- Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
- Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto che, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Con voti favorevoli n. nove, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai nove consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020, secondo i piani finanziari anno 2019 e fatto salvo il possibile conguaglio di cui all'art.107, comma 5 del D.L. n.18 del 17.03.2020, come da allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che in conseguenza dell'emergenza Covid-19 e vista la Deliberazione ARERA n. 158/2020 del 7.5.2020 con la quale sono state disposte "Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" viene riconosciuta una riduzione tariffaria, nella forma del contributo, alle utenze non domestiche che siano state costrette alla chiusura nella misura del 25% della tariffa – parte variabile, che trova copertura nel Bilancio dell'Ente anche con applicazione del "fondo" riconosciuto ai sensi dell'art.106 D.L.34/2020;
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico;
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Villette

Tariffe TARI 2020

Allegato Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 28 settembre 2020

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,52519	0,44116	1,00	171,94262	0,32066	55,13512
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,52519	0,51469	1,40	171,94262	0,32066	77,18917
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,52519	0,56721	1,80	171,94262	0,32066	99,24322
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,52519	0,60922	2,20	171,94262	0,32066	121,29727
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,52519	0,65124	2,90	171,94262	0,32066	159,89185
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,52519	0,68275	3,40	171,94262	0,32066	187,45941

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,49394	0,15806	2,60	0,19253	0,50058
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,49394	0,33094	5,51	0,19253	1,06084
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,49394	0,18770	3,11	0,19253	0,59877
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,49394	0,14818	2,50	0,19253	0,48133
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,49394	0,52852	8,79	0,19253	1,69234
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,49394	0,39515	6,55	0,19253	1,26107
107-Case di cura e riposo	0,95	0,49394	0,46924	7,82	0,19253	1,50558
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,49394	0,49394	8,21	0,19253	1,58067
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,49394	0,27167	4,50	0,19253	0,86639
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,49394	0,42973	7,11	0,19253	1,36889
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,49394	0,52852	8,80	0,19253	1,69426
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,49394	0,35564	5,90	0,19253	1,13593
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,49394	0,45442	7,55	0,19253	1,45360
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,49394	0,21239	3,50	0,19253	0,67386
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,49394	0,27167	4,50	0,19253	0,86639
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,49394	2,39067	39,67	0,19253	7,63767
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,49394	1,79794	29,82	0,19253	5,74124
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,49394	0,86933	14,43	0,19253	2,77821
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,49394	0,76067	12,59	0,19253	2,42395
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,49394	2,99328	49,72	0,19253	9,57259
121-Discoteche, night club	1,04	0,49394	0,51370	8,56	0,19253	1,64806

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Balassi Monica

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 28 settembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Azzari dr. Fabio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 28 settembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Azzari dr. Fabio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 491 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 16 ottobre 2020 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villetta, lì 16 ottobre 2020

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il 28 settembre 2020:

- ☐ Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villetta lì, 28 settembre 2020

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Villetta, lì 16 ottobre 2020

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella
Firmato in originale agli atti